

**AVV. PASQUALE FEDELE**  
**-CASSAZIONISTA-**  
**AVV. ANTONINO DEL CUPOLO**  
**VIA UMBERTO I N. 38**  
**AVERSA (CE) – 81031**  
**TEL E FAX. 0818902354**  
**CELL. 3382741776**  
**PEC: [pasquale.fedele@avvocatismcv.com](mailto:pasquale.fedele@avvocatismcv.com)**  
**PEC: [antonino.delcupolo@avvocatismcv.it](mailto:antonino.delcupolo@avvocatismcv.it)**

**TRIBUNALE della SPEZIA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO**  
**EX ART 414 C.P.C.**  
**PER**

Oliva Michele, nato a Maddaloni (CE) il 17.08.1990 C.F. : LVOMHL90M17E791H residente in Cesa (CE) alla Via Volturmo n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dagli avv.ti Pasquale Fedele, nato il 16/05/1959 a Casagiove(CE), C.F. FDLPQL59E16B860W, e Antonino Del Cupolo, nato ad Aversa(CE) il 22/05/1976, C.F. DLCNNN76E22A512X, presso i quali elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via Umberto I° n.38, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081 890.23.54 o alle caselle di posta elettronica certificata: [pasquale.fedele@avvocatismcv.com](mailto:pasquale.fedele@avvocatismcv.com) e [antonino.delcupolo@avvocatismcv.it](mailto:antonino.delcupolo@avvocatismcv.it)

**CONTRO**

Ministero dell’Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ex lege per la carica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova al Viale Brigate Partigiane n.2 Genova – PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

Ufficio Scolastico Regionale Liguria del Ministero dell’Istruzione C.F : 8052500106, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova al Viale Brigate Partigiane n. 02 in Genova – PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – Ufficio IV Ambito Territoriale di La Spezia del Ministero dell’Istruzione, C.F. 80009130315 dom.to ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato al Viale Brigate Partigiane,02 in Genova PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

***per la disapplicazione***

del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell’art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”



### per l'accertamento del diritto

ed il riconoscimento e l'attribuzione del punteggio corretto da attribuire al Sig. Oliva da computare sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto.

\*\*\*\*\*

#### PREMESSE:

Il Sig. Oliva presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", e, segnatamente, nelle graduatorie quale collaboratore scolastico e nella separata graduatoria quale assistente amministrativo per l'Ambito Territoriale di La Spezia, richiedendo la valutazione e l'attribuzione del punteggio maturato in entrambe le graduatorie sia per dei titoli e sia per il servizio militare svolto dal 11 Settembre 2012 al 13 dicembre 2013. L'Ufficio Scolastico di La Spezia provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio, pari a 9,925 quale collaboratore scolastico, ed un punteggio pari a 12 quale assistente amministrativo.

Tali punteggi venivano computati basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti sono così suddivisi:

#### **il punteggio per assistente amministrativo di 12 è stato così determinato:**

- punti 1,95 per i titoli acquisiti prima del 2014, e, segnatamente 1,2 per la certificazione informatica Eipass e 0,75 per il servizio militare prestato;
- punti 7 per diploma, titolo di accesso;
- punti 0,25 per il servizio prestato presso l'Istituto Paritario "C.Alvaro" di Pozzuoli;
- punti 0,30 per il servizio prestato presso l'Istituto IC Ovest di Brescia quale collaboratore scolastico;
- punti 1 per il corso di dattilografia;
- punti 1,5 per il corso di coordinatore amministrativo;

#### **il punteggio per collaboratore scolastico pari di 9,925 è stato così determinato:**

- punti 1,35 per i titoli acquisiti prima del 2014, e, segnatamente 0,6 per la certificazione informatica Eipass e 0,75 per il servizio militare prestato;
- punti 7 per il diploma, titolo di accesso;
- punti 0,075 per il servizio prestato presso l'Istituto Paritario "C.Alvaro" di Pozzuoli quale assistente amministrativo;
- punti 1,5 per il servizio prestato presso l'Istituto IC Ovest di Brescia;



In realtà, in entrambi i computi non si è tenuto conto del decreto di rettifica, allegato alla domanda di aggiornamento, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ovest di Brescia, D.ssa Mariarosaria Marinaro, la quale procedeva alla corretta valutazione delle certificazioni informatiche per punti 0,6 quale assistente amministrativo e 0,3 quale collaboratore scolastico, riportando il punteggio totale per i titoli acquisiti prima del 2014 ad un totale di 8,35, anziché 8,95, quale assistente amministrativo, e 8,05, anziché 8,35, quale collaboratore scolastico.

Appare evidente, ad ogni modo, che per entrambe le graduatorie sia stato valutato il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,75 punti e non 6,75 così come dovuto (punti 0,5 per 15 mesi). Come noto, infatti, il D.M. 640/2017 attribuisce 0,6 punti per il servizio militare prestato per un anno non in costanza di nomina, considerandolo servizio generico prestato presso la Pubblica Amministrazione, ed, invece, 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva prestato in costanza di nomina e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Pertanto, in virtù di tale erronea interpretazione, per entrambe le graduatorie il ricorrente subiva una notevole decurtazione del punteggio, il tutto avvenuto nonostante una giurisprudenza ormai consolidata in materia che non opera alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di nomina o non in costanza di nomina, riconoscendo il medesimo punteggio per la ingiusta decurtazione di cui sopra, il ricorrente è costretto ad aderire codesto Tribunale per i seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

#### **1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

1.1 La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha, sempre, equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, titolo valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”*.



In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]*”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tali normative e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha, altresì, in proposito precisato che “[...] *l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]*” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo*”, precisando, altresì che: “*il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico*”.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto, di cui all'art. 52 Cost., secondo cui “*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.



Proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

Tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, ma prima di aver ricevuto incarichi di insegnamento in tal senso, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021, di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido, per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

## **II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020).**

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi vengono assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso TAR Lazio R.G. n. 8637/2006. Il medesimo T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con Sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, il quale prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per



legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la Sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché con i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale, esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e, infine, con la Sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]"*.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014, nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette Sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

A corroborare quanto già statuito sia dai giudici amministrativi che da quelli del lavoro in materia di servizio militare è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato, la 01720/2022, pubblicata il 10/03/2022, con la quale, decidendo definitivamente su un ricorso promosso da alcuni ATA, i Giudici Amministrativi sancivano che il servizio militare, e/o servizio sostitutivo, prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per



l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica, deve essere valutato per intero( punti 6 per ogni anno).

Segnatamente, per predetti giudicanti *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera.....come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di nomina di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi e selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”*.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, costantemente sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, anche tenuto conto del decreto di rettifica emanato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ovest di Brescia, e per l'effetto della corretta valutazione del servizio militare per i motivi finora esposti difatti, doveva essere di 16,375, quale collaboratore scolastico, e di 18,15, quale assistente amministrativo.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili, non solamente in sede amministrativa, ma, anche, ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Messina con la Sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la Sentenza n. 459 del 2014, resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura*



*non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)''*

Stesso principio veniva espresso nella Sentenza n. 13389 del 2018 del Tribunale di Messina, con la quale veniva accolto il ricorso di un docente per il servizio militare, prestato non in costanza di nomina, principio, poi, ribadito sia dal Tribunale oggi adito che dal Tribunale di Siena, di Cassino e, recentemente, da una pronuncia del Tribunale di Napoli del febbraio 2022.

Appare, pertanto evidente che il medesimo diritto debba essere riconosciuto all'odierno ricorrente per il servizio militare prestato per un totale di 15 mesi nell'annualità 2012-2013 con conseguente riconoscimento di 7,5 punti, anziché 0,75 così come riconosciuto dall'amministrazione scolastica.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti Avvocati Pasquale Fedele e Antonino Del Cupolo, per la corretta instaurazione del contraddittorio, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, considerato, l'elevato numero dei controinteressati, e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso e provvedimento di fissazione di udienza nella forma ordinaria appare pregiudizievole ed esageratamente costoso per il ricorrente, formula espressa

### **ISTANZA**

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia e con le modalità di notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia

Per quanto premesso, per questi motivi,

### ***SI CHIEDE***

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,



- dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 7,5, anziché quello attribuitogli di 0,75, con una differenza di punti 6,75, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina;

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nelle graduatorie e provvedendo allo scorrimento delle medesime graduatorie specificate in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- domanda all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di La Spezia, numero protocollo : m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5414971.22-04-2021;
- diploma dell'Istituto Tecnico Commerciale Gallo di Aversa titolo di accesso;
- attestato di servizio presso l'Istituto paritario "C.Alvaro" di Pozzuoli;
- documentazione attestante l'espletamento del servizio militare;
- primo contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto IC Ovest di Brescia; - - -
- secondo contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto IC Ovest di Brescia;
- terzo contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto IC Ovest di Brescia;
- certificazione informatica Eipass;
- decreto di rettifica del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ovest di Brescia;
- graduatoria provinciale del personale Ata III Fascia Assistente Amministrativo dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di La Spezia;
- graduatoria provinciale del personale Ata III Fascia Collaboratore Scolastico dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di La Spezia .
- attestato di frequenza e profitto di addestramento professionale per la dattilografia;
- certificato di qualificazione professionale come coordinatore amministrativo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Aversa, li 05.04.2022

Avv. Pasquale Fedele

Avv. Antonino Del Cupolo

